

LA SANITA' NEL DDL FINANZIARIA E NEL DECRETO LEGGE

FINANZIAMENTO SSN

DDL FINANZIARIA	COMMENTO
<p style="text-align: center;">Finanziamento SSN</p> <p><i>E' confermato dal DPEF e dalla relativa nota di aggiornamento, il Finanziamento per il Servizio sanitario nazionale, stanziato con la Finanziaria 2007 per il 2008, di 99 miliardi 82 milioni di euro, e di 850 milioni di Fondo transitorio per le Regioni in difficoltà. La Finanziaria 2008 aggiunge per il 2008 (Articolo 95, comma 7) 661 milioni di euro per i contratti e 30 milioni di euro per il vaccino HPV. Il finanziamento per il SSN nel 2008 quindi si attesta a 100 miliardi 623 milioni euro.</i></p>	VEDI TABELLA 1

PIANI DI RIENTRO

DDL FINANZIARIA	COMMENTO
<p style="text-align: center;">Articolo 18. Attuazione dei Piani di rientro regionali in materia sanitari</p> <p>1. In attuazione degli accordi sottoscritti tra lo Stato e le Regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con i quali le regioni interessate si obbligano al risanamento strutturale dei relativi servizi sanitari regionali, anche attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti:</p> <p>a) lo Stato è autorizzato ad anticipare alle predette Regioni, nei limiti di un ammontare complessivamente non superiore a 9.100 milioni di euro, la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005, determinato in base ai procedimenti indicati nei singoli Piani e comunque al netto delle somme già erogate a titolo di ripiano disavanzi;</p> <p>b) le regioni interessate, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato di cui al punto a), sono tenute a restituire, in un periodo non superiore a trenta anni, le risorse ricevute. Gli importi così determinati sono acquisiti in appositi capitoli del bilancio dello Stato.</p> <p>2. All'erogazione delle somme di cui al comma 1, da accreditarsi su appositi conti correnti intestati alle regioni interessate, lo Stato procede, anche in tranches successive, a seguito del riaccertamento definitivo e completo del debito da parte delle regioni interessate, con il supporto dell'advisor contabile, come previsto nei singoli Piani di rientro, e della</p>	<p style="text-align: center;">PIANI DI RIENTRO:</p> <p>Lo Stato eroga come anticipazione, a Lazio, Campania, Molise e Sicilia, somme fino a 9100 milioni di euro per estinguere i debiti contratti sui mercati finanziari (es mutui) e quelli commerciali (es. per fornitori) cumulati fino al 31.12.2005, come previsto dagli accordi che hanno sottoscritto sui piani di rientro dai deficit sanitari.</p> <p>Le Regioni restituiscono le anticipazioni erogate in un periodo non superiore a 30 anni</p> <p>Lo Stato eroga le anticipazioni a seguito dell'accertamento definitivo dei debiti delle singole regioni da parte di un advisor contabile</p>

<p>sottoscrizione di appositi contratti, che individuano le condizioni per la restituzione, da stipularsi fra il Ministero dell'economia e delle finanze e ciascuna regione. All'atto dell'erogazione le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti pregressi per l'importo corrispondente e trasmettono tempestivamente la relativa documentazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute.</p> <p>3. In presenza della sottoscrizione dell'Accordo con lo Stato per il rientro dai deficit sanitari, ai sensi dell'articolo 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alle regioni interessate che non hanno rispettato il patto di stabilità interno in uno degli anni precedenti il 2007 spetta l'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato previsto per l'anno di riferimento dalla legislazione vigente, nei termini stabiliti dal relativo Piano.</p>	<p>Alle Regioni che hanno sottoscritto gli accordi per il rientro dai deficit sanitari (per gli anni prima del 2007) spetta l'accesso al finanziamento integrativo del SSN (era bloccato per ciascuno degli anni in cui si era verificato il debito)</p>
<p><i>DECRETO LEGGE</i></p>	<p><i>COMMENTO</i></p>
<p>Articolo 4. Commissariamento regioni inadempienti e crediti dormienti</p> <p>1. Qualora nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro, effettuato dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, con le modalità previste dagli Accordi sottoscritti ai sensi</p> <p>2. dell'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, si prefiguri il mancato rispetto da parte della Regione degli adempimenti previsti dai medesimi Piani, in relazione alla realizzabilità degli equilibri finanziari nella dimensione e nei tempi ivi programmati, in funzione degli interventi di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e di riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tali da mettere in pericolo la tutela dell'unità economica e dei livelli essenziali delle prestazioni, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e delle autonomie locali, diffida la Regione ad adottare tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano entro quindici giorni. 2. Ove la Regione non adempia alla diffida di cui al comma 1, ovvero gli atti e le azioni posti in essere, valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inadeguati o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e delle autonomie locali, nomina un commissario ad acta per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario ad acta sono a carico della Regione interessata.</p>	<p>REGIONI INADEMPIENTI:</p> <p>Le Regioni inadempienti sulle misure contenute nei Piani di rientro, vengono diffidate ad adottare atti per il conseguimento degli obiettivi entro 15 giorni. Qualora non lo facciano viene nominato dal Consiglio dei Ministri un commissario ad acta.</p>

EDILIZIA

DDL FINANZIARIA	COMMENTO
<p>Articolo 36. Edilizia scolastica, penitenziaria e sanitaria</p> <p>6. All'articolo 1, comma 796, lettera <i>n</i>), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole " 20 miliardi di euro" sono sostituite dalle parole " 23 miliardi di euro".</p> <p>7. All'articolo 1, comma 796, lettera <i>n</i>), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo periodo le parole "realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative" sono sostituite dalle seguenti parole "realizzazione di strutture residenziali e l'acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali nel settore delle cure palliative".</p>	<p>EDILIZIA SANITARIA:</p> <p>Le risorse per l'edilizia sanitaria aumentano da 20 a 23 miliardi: 3 miliardi in più rispetto al 2007 (programmi pluriennali ex art 20 Legge 67/88).</p>

COSTI

DDL FINANZIARIA	COMMENTO
<p>Articolo 76. Contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche: auto di servizio, corrispondenza postale, telefonia, immobili</p> <p>1. A decorrere dall'anno 2008 la cilindrata media delle autovetture di servizio assegnate in uso esclusivo e non esclusivo nell'ambito delle magistrature e di ciascuna amministrazione civile dello Stato non può superare i 1600 centimetri cubici, escludendo dal computo le autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e della protezione civile.</p> <p>2. Il CNIPA effettua, anche a campione, azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nonché delle disposizioni in materia di posta elettronica certificata. Il mancato adeguamento alle predette disposizioni in misura superiore al cinquanta per cento del totale della corrispondenza inviata, certificato dal CNIPA, comporta, per le pubbliche amministrazioni dello Stato, comprese le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali, la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del trenta per cento delle risorse stanziare nell'anno in corso per spese di invio della corrispondenza cartacea.</p> <p>3. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.</p>	<p>CONTENIMENTO COSTI P.A.:</p> <p>Risparmi attesi circa 450 milioni nel triennio oltre a riduzioni fabbisogno e indebitamento netto</p> <p>Risparmi per adozione di: firma digitale, comunicazione via posta elettronica e non cartacea; telefonia via computer, automazione uffici, ecc.</p>

4. All'articolo 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso alla data predetta, ad utilizzare i servizi “Voce tramite protocollo internet” (VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da Consip ovvero a livello territoriale.

2-ter. Il CNIPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis.

2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-bis comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del trenta per cento delle risorse stanziare nell'anno in corso per spese di telefonia.”.

5. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come introdotti dal comma i del presente articolo.

6. In relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5, le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese postali e telefoniche, sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 7 milioni di euro per l'anno 2008, 12 milioni di euro per l'anno 2009 e 14 milioni di euro a decorrere dal 2010. Le altre pubbliche Amministrazioni dovranno altresì adottare misure di contenimento delle suddette spese al fine di realizzare risparmi in termini di indebitamento netto non inferiori a 18 milioni di euro per l'anno 2008, a 128 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 272 milioni di euro per l'anno 2010. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento di tali obiettivi di risparmio, in caso di accertamento di minori economie, si provvede alle corrispondenti riduzioni dei trasferimenti statali nei confronti delle pubbliche amministrazioni inadempienti.

7. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

8. Nei piani di cui alla lettera a) del comma 7 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, di pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela

Ridotti i trasferimenti alle amministrazioni che non adottano i provvedimenti previsti

Adozione di piani triennali di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio, di beni immobili

<p>della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.</p> <p>9. Qualora gli interventi di cui al presente articolo implichino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici.</p> <p>10. A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla Sezione regionale della Corte dei Conti competente.</p> <p>11. I piani triennali di cui al presente articolo sono resi pubblici con le modalità previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</p> <p>12. Le amministrazioni di cui al comma 7, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Presidente del consiglio dei ministri da adottare, sentita l'Agenzia del Demanio, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'esito della ricognizione propedeutica alla adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) del comma 7, provvedono a comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze i dati relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi; b) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità. <p>13. Le regioni, le province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adottano, secondo i propri ordinamenti, gli atti di rispettiva competenza al fine di attuare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dal presente articolo.</p> <p>14. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "due".</p> <p>15. Fino al 2 agosto 2009 l'organo collegiale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993 è costituito dal Presidente e da tre membri fino alla predetta data, ai fini delle deliberazioni, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.</p>	<p style="text-align: center;">Censimento beni immobili</p> <p style="text-align: center;">Le misure di contenimento di costi nella pubblica amministrazione valgono anche per gli enti del SSN.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 74. Razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi</p>	<p style="text-align: center;">ACQUISTO DI BENI E SERVIZI:</p>

<p>7. Gli acquisti di beni e servizi attraverso le convenzioni stipulate dalle centrali di acquisto costituite dalle regioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalle strutture territoriali preposte a programmi di centralizzazione degli acquisti, sono effettuati osservando i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni stipulate da Consip ai sensi dell'articolo 26 delle legge 23 dicembre 1999, n. 488, come limiti massimi nel caso di beni e servizi comparabili, ai sensi del comma 3 del detto articolo 26.</p>	<p>Gli acquisti di beni e servizi da parte delle centrali acquisti regionali o territoriali sono effettuati osservando i parametri prezzo-qualità delle convenzioni stipulate da Consip (risparmi attesi 2,1 mld nel triennio).</p>
---	--

MISURE FISCALI

DDL FINANZIARIA	COMMENTO
<p>Articolo 5. Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario</p> <p>31. Al testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 10, la lettera <i>e-ter</i>) è sostituita dalla seguente: “<i>e-ter</i>) i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a). Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito;”;</p> <p>b) all'articolo 51, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera <i>e-ter</i>), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera <i>e-ter</i>.”.</p> <p>32. All'articolo 78, comma 25-<i>bis</i>, della legge 30 dicembre 1991, n.413, dopo le parole: “fine assistenziale”, sono aggiunte le seguenti: “e i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale”, e dopo le parole: “dell'articolo 51”, sono aggiunte le seguenti: “e quelli di cui alla lettera <i>e-ter</i>) del comma 1 dell'articolo 10”.</p>	<p>FONDI SANITARI INTEGRATIVI:</p> <p>Aumentano gli oneri deducibili fino ad euro 3615,2 sui contributi versati ai fondi integrativi del SSN e alle casse sanitarie autorizzate.</p> <p>È previsto un Decreto del Ministro della Salute per definire prestazioni e ambiti di intervento dei Fondi sanitari integrativi in attuazione dell'arto 9 D.Lgs 502/92-229/99</p>

DECRETO LEGGE	COMMENTO
<p align="center">Articolo 39. Disposizioni in materia di accertamento e riscossione</p> <p>4. Per certificare la spesa sanitaria relativa all'acquisto dei medicinali effettuata a decorrere dal 1° gennaio 2008, utile al fine della deduzione o della detrazione di cui agli articoli 10 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è più utilizzabile l'allegazione allo scontrino fiscale della documentazione contestualmente rilasciata dal farmacista specificante la natura, qualità e quantità dei medicinali venduti.</p>	<p align="center">SCONTRINO FISCALE:</p> <p align="center">Per la deduzione/detrazione delle spese per medicinali non è più necessario allegare la documentazione del farmacista allo scontrino.</p>

SALUTE

DDL FINANZIARIA	COMMENTO
<p align="center">Articolo 42. Promozione e sicurezza della rete trapiantologia</p> <p>1. Per consentire al Centro nazionale trapianti l'effettuazione di controlli e interventi finalizzati alla promozione e alla verifica della sicurezza della rete trapiantologica, e' autorizzata, a partire dal 2008, la spesa di euro 700.000, fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 7, della legge 1° aprile 1999, n. 91 e successive modificazioni e dall'articolo 92, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal 2008, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n.138.</p> <p>2. Al fine di razionalizzare i costi e ottimizzare l'impiego dei fondi di funzionamento, nonché di organizzare le risorse umane e logistiche necessarie al conseguimento degli obiettivi di sanità pubblica attribuitigli dalla legge, il Centro nazionale trapianti, istituito con legge 1 aprile 1999 n. 91, ai fini dell'esercizio delle funzioni di coordinamento e controllo delle attività di donazione, prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule, fatta salva la disciplina prevista dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219, può:</p> <p>a) stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie od internazionali;</p> <p>b) stipulare, nei limiti del finanziamento costituito dai fondi istituzionali e da quelli provenienti da programmi di ricerca nazionali ed internazionali, contratti di lavoro secondo le modalità previste dalle norme vigenti nella pubblica amministrazione, ivi comprese quella dell'articolo 15-<i>septies</i> del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, per quanto compatibile.</p>	<p align="center">TRAPIANTI:</p> <p align="center">Trasferiti 700 milioni di euro, dal Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie, al Centro nazionale Trapianti per la promozione e la sicurezza della rete trapiantologia.</p>
<p align="center">Articolo 48. Vaccinazione HPV e</p>	

<p>Partecipazione dell'Italia alle iniziative AMC e MDRI</p> <p>1. A valere sulle risorse dell'apposito fondo da ripartire istituito presso lo stato di previsione del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 79 della presente legge, una quota delle medesime risorse pari a 30 milioni di euro per l'anno 2008 è destinata alla concessione, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un contributo finanziario alle regioni e alle province autonome finalizzato ad agevolare la diffusione tra le dodicenni della vaccinazione HPV basata sull'offerta attiva del vaccino.</p> <p>2. Per la partecipazione dell'Italia alle iniziative Advanced Market Commitments, per accelerare la scoperta di vaccini contro lo pneumococco, e MDRI, per la cancellazione del debito dei Paesi poveri nei confronti delle Istituzioni Finanziarie Internazionali, è autorizzata la complessiva spesa di euro 2.074 milioni, di cui 40 milioni per l'anno 2008, euro 50 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2009 al 2048 ed euro 34 milioni per l'anno 2049.</p>	<p>HPV, AMC e MDRI:</p> <p>Nel 2008, 30 milioni di euro del Fondo nazionale per il Ministero della salute vanno alle Regioni per la diffusione tra le dodicenni del vaccino HPV (prevenzione carcinoma cervice uterina) .</p> <p>Per la partecipazione dell'Italia alle iniziative AMC e MDRI (cancellazione del debito dei paesi poveri) sono stanziati 2074 milioni di euro, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 40 nel 2008, - 50 per ogni anno tra il 2009-2048 - 34 nel 2049
<p>Articolo 67. Sicurezza sui luoghi di lavoro</p> <p>1. All'articolo 1, comma 2 lettera p) della legge 3 agosto 2007, n. 123, le parole "da finanziare, a decorrere dall'anno 2008, per le attività di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a valere, previo atto di accertamento, su una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL" sono abrogate.</p> <p>2. All'articolo 1, comma 2 della legge 3 agosto 2007, n. 123, dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma 7 bis: "Per l'attuazione del principio di delega di cui al comma 2 lettera p) è previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2008."</p>	<p>SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO</p> <p>In sostituzione delle risorse provenienti dall'INAIL sono stanziati 50 milioni di euro per l'attuazione della legge 123/07 (Promozione della cultura e delle azioni di prevenzione per la sicurezza nei luoghi di lavoro).</p>

TRASFERIMENTI DI REDDITO E CONTRIBUTI

<i>DDL FINANZIARIA</i>	<i>COMMENTO</i>
<p>Articolo 47. Personale della Croce Rossa Italiana</p> <p>1. Al fine di assicurare l'espletamento delle attività che la Croce Rossa Italiana svolge in regime convenzionale nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati sulla base delle convenzioni, sono confermati per la durata delle convenzioni medesime. In tutti gli altri casi restano ferme le limitazioni previste dalla presente legge in materia di lavoro flessibile. Alla copertura dell'onere relativo la Croce Rossa Italiana provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p>CRI:</p> <p>Per le attività della CRI in regime convenzionale, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati sulla base delle convenzioni sono confermati.</p>

DECRETO LEGGE	COMMENTO
<p align="center">Articolo 31. Istituto Gaslini di Genova – Unione italiana ciechi – Fondazione EBRI</p> <p>1. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 40 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova.</p> <p>2. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di un milione di euro a favore dell'Unione italiana ciechi.</p> <p>3. Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 3 milioni di euro a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute)</p>	<p align="center">CONTRIBUTI</p> <ul style="list-style-type: none"> - 40 milioni Gaslini - 1 milione Unione italiana ciechi - 3 milioni Ebri
<p>Articolo 33. Disposizioni a favore dei soggetti talassemici danneggiati da trasfusioni infette</p> <p>1. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici danneggiati da sangue o emoderivati infetti, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 94 milioni di euro annui per l'anno 2007.</p> <p>2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri per l'accesso alle transazioni di cui al comma 1, con priorità, a parità di gravità dell'infermità, per le condizioni economiche del soggetto definite mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 109, e successive modificazioni.</p> <p>3. L'ulteriore indennizzo previsto dall'articolo 4 del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è da intendersi concedibile, nei limiti dell'autorizzazione di spesa recata dalla medesima disposizione normativa, anche ai soggetti emofilici di cui alla medesima legge, per i quali, pur in assenza di ascrizione tabellare ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sia stato comunque riconosciuto dalla competente Commissione Medico Ospedaliera il nesso tra la trasfusione, o la somministrazione di emoderivati infetti, e la patologia riscontrata.</p> <p>4. L'assegno una tantum aggiuntivo previsto dall'articolo 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, da corrisponderci per la metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che prestano od abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa, nel caso in cui il danneggiato sia minore di età od incapace di intendere e di volere, è corrisposto interamente ai congiunti che prestano od abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa.</p> <p>5. Ai soggetti già deceduti alla data di entrata in vigore della legge 229 del 2005, e che siano già titolari dell'indennizzo previsto ai sensi della legge n. 210 del 1992, e successive modificazioni, è corrisposto in favore degli "aventi diritto", su domanda degli interessati da prodursi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un assegno una tantum il cui importo è definito, con</p>	<p align="center">SOGGETTI TALASSEMICI:</p> <p>94 milioni di euro nel 2007 per il risarcimento dei soggetti talassemici danneggiati da trasfusioni di sangue o emoderivati infetti.</p> <p>Nella definizione dei criteri di accesso si tiene conto, a parità di condizioni di infermità, dell'ISEE del soggetto.</p> <p>L'ulteriore indennizzo è concedibile anche ai soggetti emofilici per i quali sia stato riconosciuto il nesso tra la trasfusione e la patologia riscontrata.</p> <p>L'assegno è da destinarsi per la metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che abbiano prestato cure al soggetto danneggiato.</p> <p>Se il soggetto è deceduto l'assegno è a favore degli "aventi diritto".</p>

<p>decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo criteri di analogia all'assegno una tantum di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 229 del 2005. A tal fine è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2007. Ai fini del presente articolo sono considerati "aventi diritto", nell'ordine, i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro.</p>	<p>A tal fine è autorizzata una spesa di 6 milioni di euro per il 2007.</p>
--	--

FARMACI

DDL FINANZIARIA	COMMENTO
<p>Articolo 46. Disposizioni sulla spesa e sull'uso dei farmaci</p> <p>1. In nessun caso il medico curante può prescrivere, per il trattamento di una determinata patologia, un medicinale di cui non è autorizzato il commercio quando sul proposto impiego del medicinale non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazioni cliniche di fase seconda. Parimenti, è fatto divieto al medico curante di impiegare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, un medicinale industriale per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata ovvero riconosciuta agli effetti dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, qualora per tale indicazione non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazione clinica di fase seconda.</p> <p>2. Ai fini delle decisioni da assumere ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, e dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, la Commissione tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco, subentrata nelle competenze della Commissione unica del farmaco, valuta, oltre ai profili di sicurezza, la presumibile efficacia del medicinale, sulla base dei dati disponibili delle sperimentazioni cliniche già concluse, almeno di fase seconda.</p> <p>3. Le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, legittimamente in possesso di ospiti delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) ovvero in possesso di famiglie che hanno ricevuto assistenza domiciliare, per un loro congiunto, dall'azienda sanitaria locale o da una organizzazione non lucrativa avente finalità di assistenza sanitaria, possono essere riutilizzate nell'ambito della stessa RSA o della stessa ASL o della stessa organizzazione non lucrativa, qualora, rispettivamente, non siano reclamate dal detentore all'atto della dimissione dalla RSA o, in caso di suo decesso, dall'erede, ovvero siano restituite dalla famiglia che ha ricevuto l'assistenza domiciliare alla ASL o all'organizzazione non lucrativa.</p> <p>4. Al di fuori dei casi previsti dal comma 3, le confezioni di</p>	<p>FARMACI:</p> <p>Le norme sono finalizzate al maggior controllo del settore farmaceutico:</p> <p>Divieto di prescrivere medicinali ancora non autorizzati al commercio o con diversa indicazione terapeutica da quella per cui sono autorizzati salvo autorizzazione specifica della Commissione tecnico-scientifica AIFA</p> <p>Per evitare sprechi di medicinali è consentito alle strutture di assistenza (es. RSA, ASL) utilizzare le confezioni integre e valide dei farmaci dei pazienti non più assistiti</p>

medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, ad esclusione di quelle per le quali è prevista la conservazione in frigorifero a temperature controllate, possono essere consegnate dal detentore che non abbia più necessità di utilizzarle ad organizzazioni senza fini di lucro, riconosciute dalle Regioni e Province autonome, aventi finalità umanitarie o di assistenza sanitaria.

5. Ai fini del loro riutilizzo, le confezioni di medicinali di cui ai commi 3 e 4 sono prese in carico da un medico della struttura od organizzazione interessata, che provvede alla loro verifica, registrazione e custodia. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope.

6. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, sono apportate le modifiche seguenti:

a) all'articolo 41, comma 1-*bis*, e all'articolo 43, commi 7 e 8, le parole "in corso di patologia neoplastica o degenerativa" sono soppresse;

b) il comma 3 dell'articolo 42 del testo unico è sostituito dal seguente: "3. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui al comma 1 devono tenere il registro di cui all'articolo 60, comma 1";

c) all'articolo 43, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-*bis* – Per la prescrizione nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale di farmaci previsti dall'allegato III-*bis* per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, può essere utilizzato il ricettario del Servizio Sanitario Nazionale disciplinato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, emanato il 18 maggio 2004, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2004; in tal caso ai fini della prescrizione devono essere rispettate le indicazioni del predetto decreto e il farmacista conserva copia o fotocopia della ricetta ai fini del scarico nel registro previsto dall'articolo 60, comma 1. Il Ministro della Salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, può, con proprio decreto, aggiornare l'elenco dei farmaci di cui all'allegato III-*bis*."

d) all'articolo 45, comma 2, le parole: "sulle ricette previste dal comma 1" sono sostituite dalle parole: "sulle ricette previste dai commi 1 e 4-*bis*".

e) all'articolo 60, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "lo stesso termine è ridotto a due anni per le farmacie aperte al pubblico e per le farmacie ospedaliere. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui all'articolo 42, comma 1 conservano il registro di cui al presente comma per due anni dal giorno dell'ultima registrazione.

f) all'articolo 62, comma 1, le parole: "sezioni A e C," sono sostituite dalle parole "sezioni A, B e C,".

g) all'articolo 63 sono apportate le seguenti modificazioni:

Misure per favorire il ricorso a medicinali oppiacei per il trattamento del dolore severo.

Misure per semplificarne la prescrizione.

<p>1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale registro è conservato per dieci anni a far data dall’ultima registrazione.”;</p> <p>2) il comma 2 è abrogato;</p> <p>g) al comma 1 dell’articolo 64 le parole “previsto dagli articoli 42, 46 e 47” sono sostituite dalle parole: “previsto dagli articoli 46 e 47”.</p> <p>7. L’adempimento ai fini dell’accesso agli importi di cui all’articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con riferimento alla spesa farmaceutica registrata nell’esercizio 2007, s’intende rispettato alle seguenti condizioni:</p> <p>a) con riferimento al superamento del tetto del 13 per cento, per la spesa farmaceutica convenzionata, alla verifica del conseguimento degli effetti finanziari delle misure di contenimento della spesa farmaceutica adottate nell’anno 2007, negli importi definiti e comunicati alle regioni dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, ai sensi dell’articolo 1, comma 796, lettera l) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l’anno 2005, ovvero, per le regioni che hanno sottoscritto un Accordo con lo Stato ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, negli importi programmati nei piani di rientro di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico. La verifica del conseguimento degli effetti finanziari delle misure adottate dalle regioni è effettuata dal predetto Tavolo di verifica degli adempimenti, che si avvale del supporto tecnico dell’Agenzia italiana del farmaco;</p> <p>b) con riferimento al superamento della soglia del 3 cento per la spesa farmaceutica non convenzionata, alla verifica dell’idoneità e della congruità del processo attuativo dei Piani di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera adottati dalle regioni. La predetta verifica è effettuata congiuntamente dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, che si avvalgono del supporto tecnico dell’Agenzia italiana del farmaco.</p>	<p style="text-align: center;">Controllo degli andamenti del settore farmaceutico:</p> <p style="text-align: center;">Le Regioni riceveranno le somme (stanziare con la finanziaria 2005) destinate a incentivare le manovre per il contenimento della spesa farmaceutica solo dopo che il Tavolo di verifica degli adempimenti (composto da Stato/Regioni) avrà valutato se gli obiettivi della manovre regionali sui farmaci sono stati raggiunti.</p>
DECRETO LEGGE	COMMENTO
<p style="text-align: center;">Articolo 5. Misure di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico</p> <p>1. A decorrere dall’anno 2008 l’onere a carico del SSN per l’assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione diretta, inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera, non può superare a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del 14,4 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, comprensivo delle risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle Aziende sanitarie. Il valore assoluto dell’onere a carico del SSN per la predetta assistenza farmaceutica, sia a livello nazionale che in ogni singola regione è annualmente determinato dal Ministero della salute,</p>	<p style="text-align: center;">SPESA FARMACEUTICA:</p> <p style="text-align: center;">CAMBIANO LE REGOLE DELLA FARMACEUTICA</p> <p style="text-align: center;">Il tetto di spesa è del 14,4% per la farmaceutica convenzionata, comprese le compartecipazioni, la spesa per la distribuzione diretta dei medicinali e per la distribuzione diretta in dimissione ospedaliera.</p> <p style="text-align: center;">La spesa per la farmaceutica ospedaliera è del 2% (al netto ovviamente di quella per la distribuzione diretta che è compresa nel</p>

entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sulla base del riparto delle disponibilità finanziarie per il servizio sanitario deliberato dal CIPE, ovvero, in sua assenza, sulla base della proposta di riparto del Ministro della salute, da formulare entro il 15 ottobre. Entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese, le Regioni trasmettono all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati della distribuzione diretta, come definita dal presente comma, per singola specialità medicinale, relativi al mese precedente, secondo le specifiche tecniche definite dal decreto del Ministro della salute del 31 luglio 2007, concernente l'istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta. Il rispetto da parte delle Regioni di quanto disposto dal presente comma costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato. Nelle more della concreta e completa attivazione del flusso informativo della distribuzione diretta, alle Regioni che non hanno fornito i dati viene attribuita, ai fini della determinazione del tetto e della definizione dei budget di cui al comma 2, in via transitoria e salvo successivo conguaglio, una spesa per distribuzione diretta pari al 40 per cento della spesa complessiva per l'assistenza farmaceutica non convenzionata rilevata dal flusso informativo del Nuovo sistema informativo sanitario.

5. A decorrere dall'anno 2008 è avviato il nuovo sistema di regolazione della spesa dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, che è così disciplinato:

a) il sistema nel rispetto dei vincoli di spesa di cui al comma 1, è basato sulla attribuzione da parte dell'AIFA, a ciascuna Azienda titolare di autorizzazioni all'immissione in commercio di farmaci (AIC), entro il 15 gennaio di ogni anno, di un budget annuale calcolato sulla base dei volumi e dei prezzi degli ultimi dodici mesi per i quali sono disponibili i dati, distintamente per i farmaci equivalenti e per i farmaci ancora coperti da brevetto. Dal calcolo di cui al precedente periodo viene detratto, ai fini dell'attribuzione del budget, l'ammontare delle somme restituite al Servizio sanitario nazionale per effetto dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 13 del presente articolo. Viene detratto, altresì, il valore della minore spesa prevedibilmente conseguibile nell'anno per il quale è effettuata l'attribuzione del budget, a seguito delle scadenze di brevetti in possesso dell'azienda presa in considerazione; tale valore è calcolato sulla base dei dati dell'anno precedente. Ai fini della definizione dei budget l'Aifa utilizza anche il 60 per cento delle risorse incrementali derivanti dall'eventuale aumento del tetto di spesa rispetto all'anno precedente e di quelle rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle scadenze di brevetto che avvengono nell'anno per il quale è effettuata l'attribuzione del budget. Un ulteriore 20 per cento delle risorse incrementali, come sopra definite, costituisce un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi che saranno autorizzati nel corso dell'anno, mentre il restante 20 per cento costituisce un fondo di garanzia per esigenze allocative in corso d'anno. Il possesso, da parte di un farmaco, del requisito della innovatività è riconosciuto dall'AIFA sentito il parere formulato dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica istituita presso la stessa Agenzia

14,4%)

Per le Regioni diventa adempimento obbligatorio per ricevere i finanziamenti inviare allo Stato (Aifa, Ministeri Economia e Salute) i dati della distribuzione diretta per singola specialità medicinale.

E' prevista una fase transitoria durante la quale alle Regioni che non riescono a trasmettere i dati, viene temporaneamente attribuita una spesa per distribuzione diretta, pari al 40% della spesa farmaceutica complessiva non convenzionata.

Dal 2008 c'è un nuovo sistema di regolazione della spesa dei farmaci a carico del SSN

L'Aifa attribuisce a ciascuna azienda autorizzata all'immissione in commercio di farmaci (AIC) un budget annuale sulla base dei volumi e dei prezzi dell'ultimo anno (distintamente per farmaci equivalenti e per farmaci ancora coperti da brevetto).

Dal calcolo per l'attribuzione del budget vengono detratti:

- 1. Le somme restituite al SSN per effetto del contenimento della spesa (come previsto dalla finanziaria 2007).**
- 2. Il valore della minore spesa prevedibile per scadenza brevetti in possesso dell'azienda (in quanto i relativi farmaci costano meno diventando "generici").**

In caso vi siano risorse aggiuntive (per eventuale aumento del tetto di spesa e dalle scadenze di brevetti) l'Aifa ne utilizza:
- **il 60% per il budget delle aziende;**
- **il 20% per un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi (l'innovatività dura 36 mesi) che saranno autorizzati nel corso**

e ha validità per 36 mesi agli effetti del presente articolo, fatta salva la possibilità dell'AIFA di rivalutare l'innovatività sulla base di nuovi elementi tecnico-scientifici resisi disponibili;

b) la somma dei budget di ciascuna azienda, incrementata del fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi di cui alla lettera a), nonché dell'ulteriore quota del 20 per cento prevista dallo stesso comma, deve risultare uguale all'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica a livello nazionale, come determinato al comma 1;

c) in fase di prima applicazione della disposizione di cui alla lettera a) e nelle more della concreta e completa attivazione dei flussi informativi, l'AIFA, partendo dai prezzi in vigore al 1° gennaio 2007 risultanti dalle misure di contenimento della spesa farmaceutica di cui all'articolo 1, comma 796, lettera f) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attribuisce a ciascuna Azienda titolare di AIC, entro il 31 gennaio 2008, un budget provvisorio sulla base delle regole di attribuzione del budget definite dalla stessa lettera a). Il budget definitivo viene attribuito a ciascuna Azienda entro il 30 settembre 2008 alla luce dei dati sulla distribuzione diretta forniti dalle Regioni ai sensi del citato Decreto del Ministro della Salute del 31 luglio 2007. In assenza di tali dati, ad ogni azienda viene attribuito un valore di spesa per la distribuzione diretta proporzionale all'incidenza dei farmaci di PHT di cui alla Determinazione AIFA del 29 ottobre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004.

d) L'AIFA effettua il monitoraggio mensile dei dati di spesa farmaceutica e comunica le relative risultanze al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze con la medesima cadenza. L'AIFA verifica al 31 maggio, al 30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno l'eventuale superamento a livello nazionale del tetto di spesa di cui al comma 1, calcolato sulla base dei dati dell'Osservatorio Nazionale dell'Impiego dei Medicinali, disciplinato dall'art. 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dall'art. 18 del Decreto Ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, nonché sulla base dei dati delle Regioni concernenti la distribuzione diretta di cui al medesimo comma 1;

d) Qualora i valori di spesa verificati al 31 maggio di ogni anno superino la somma, rapportata ai primi 5 mesi dell'anno, dei budget aziendali, con gli incrementi di cui alla lettera b), si dà luogo al ripiano dello sfioramento determinato nel predetto arco temporale, secondo le regole definite al comma

e) Qualora i valori di spesa verificati al 30 settembre di ogni anno superino la somma, rapportata ai primi 9 mesi dell'anno, dei budget aziendali, con gli incrementi di cui alla predetta lettera b), si dà luogo al ripiano dello sfioramento stimato del periodo 1° giugno-31 dicembre, salvo conguaglio determinato sulla base della rilevazione del 31 dicembre, secondo le regole definite al comma 3. La predetta stima tiene conto della variabilità dei consumi nel corso dell'anno.

3. Le regole per il ripiano dello sfioramento sono così definite:

dell'anno;

- il 20% restante costituisce un fondo per la garanzia di esigenze allocative in corso d'anno.

La somma dei budget di ciascuna azienda più il fondo aggiuntivo per i farmaci innovativi più il fondo di garanzia deve rientrare nel tetto di spesa a carico del SSN.

In via transitoria, il budget provvisorio è assegnato alle aziende sulla base dei prezzi al 01/01/2007.

Mentre il budget definitivo è assegnato entro il 30/09/2008 sulla base dei dati sulla distribuzione diretta al 31/07/2007.

L'Aifa monitora mensilmente i dati sulla spesa farmaceutica e verifica l'eventuale superamento del tetto di spesa (livello nazionale) al 31/05, 30/09 e 31/12 di ogni anno.

- Se al 31/05, c'è sfioramento del budget (rapportato ai mesi di riferimento), si dà luogo al ripiano. Se al 31/05, è superato il budget aziendale (rapportato ai 5 mesi di riferimento), si dà luogo al ripiano dello sfioramento secondo le nuove regole (vedi sotto)

- Se al 30/09, c'è sfioramento del budget (rapportato ai 9 mesi di riferimento), si ripiana lo sfioramento stimato del periodo 01/06-31/12, (salvo conguaglio di fine anno).

NUOVE REGOLE IN CASO DI SFORAMENTO DEL BUDGET

- a) l'intero sfioramento è ripartito a lordo IVA tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali tenendo conto dell'incidenza della distribuzione diretta sulla spesa complessiva. L'entità del ripiano è calcolata, per ogni singola azienda, in proporzione al superamento del budget attribuito di cui al comma 2, lettera b) . Al fine di favorire lo sviluppo e la disponibilità dei farmaci innovativi la quota dello sfioramento imputabile al superamento, da parte di tali farmaci, del fondo aggiuntivo di cui alla citata lettera b) del comma 2 è ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA, fra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto;
- b) la quota di ripiano determinata a seguito della verifica al 31 maggio, è comunicata dall'AIFA a ciascuna azienda entro il 15 luglio. La quota di ripiano determinata a seguito della verifica al 30 settembre è comunicata dall'AIFA a ciascuna azienda entro il 15 novembre. Le aziende effettuano il ripiano entro 15 giorni dalla comunicazione dell'AIFA, dandone contestuale comunicazione all'AIFA e ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute;
- c) ai fini del ripiano, per le aziende farmaceutiche si applica il sistema di cui all'articolo 1, comma 796 lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296,; per la quota a carico dei grossisti e dei farmacisti, l'AIFA ridetermina, per i sei mesi successivi, le relative quote di spettanza sul prezzo di vendita dei medicinali e il corrispondente incremento della percentuale di sconto a favore del SSN. Le aziende farmaceutiche versano gli importi dovuti, entro i termini previsti dalla lettera b) del presente comma, direttamente alle Regioni dove si è verificato lo sfioramento in proporzione al superamento del tetto di spesa regionale;
- d) la mancata integrale corresponsione a tutte le Regioni interessate, da parte delle aziende, di quanto dovuto nei termini perentori previsti, comporta la riduzione dei prezzi dei farmaci ancora coperti da brevetto, in misura tale da coprire l'importo corrispondente, incrementato del 20 per cento, nei successivi sei mesi.

4. Entro il 1° dicembre di ogni anno l'AIFA elabora la stima della spesa farmaceutica, così come definita al comma 1, relativa all'anno successivo distintamente per ciascuna regione e la comunica alle medesime Regioni. Le Regioni che, secondo le stime comunicate dall'AIFA, superano il tetto di spesa regionale prefissato, di cui al comma 1, sono tenute ad adottare misure di contenimento della spesa, ivi inclusa la distribuzione diretta, per un ammontare pari almeno al 30 per cento dello sfioramento e dette misure costituiscono adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato. Le Regioni utilizzano eventuali entrate da compartecipazioni alla spesa a carico degli assistiti a scemuto dell'ammontare delle misure

L'intero sfioramento è ripartito tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in proporzione alle relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali (tenendo conto dell'incidenza della distribuzione diretta sulla spesa totale).

Per favorire lo sviluppo di farmaci innovativi la lo sfioramento del tetto di spesa riferito ai farmaci innovativi è ripartito fra le aziende in proporzione ai fatturati da medicinali non innovativi coperti da brevetto

Restano in vigore le regole della Finanziaria 2007 di controllo/riduzione dei prezzi da parte dell' Aifa sulle aziende farmaceutiche; per grossisti e farmacisti; l'Aifa ridetermina, per i 6 mesi successivi, la quota di spettanza sui prezzi di vendita e il corrispondente sconto a favore del SSN.

Le aziende farmaceutiche versano gli importi eventualmente dovuti direttamente alle singole Regioni dove si è verificato lo sfioramento del tetto di spesa.

Se le aziende non versano quanto dovuto alle regioni, si riducono i prezzi dei farmaci ancora coperti da brevetto, in misura tale da coprire l'importo corrispondente (incrementato del 20%).

Le Regioni che superano il tetto di spesa fissato, adottano misure di contenimento della spesa (inclusa quella per distribuzione diretta) per un ammontare di almeno il 30% dello sfioramento. Questo adempimento è obbligatorio per accedere al finanziamento integrativo a carico della Stato. Le regioni possono utilizzare eventuali entrate da compartecipazione a scemuto delle misure a proprio carico.

<p>a proprio carico.</p> <p>5. A decorrere dall'anno 2008 la spesa farmaceutica ospedaliera così come rilevata dai modelli CE, al netto della distribuzione diretta, come definita al comma 1, non può superare a livello di ogni singola Regione la misura percentuale del 2 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle Aziende sanitarie. L'eventuale sfioramento di detto valore è recuperato interamente a carico della Regione attraverso misure di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera o di voci equivalenti della spesa ospedaliera non farmaceutica o di altre voci del Servizio sanitario regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. Non è tenuta al ripiano la Regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo.</p>	<p>La spesa ospedaliera, al netto della distribuzione diretta, non può superare, a livello di ogni singola Regione, il tetto del 2%. L'eventuale sfioramento del tetto è recuperato interamente dalla Regione attraverso il contenimento della spesa ospedaliera e sanitaria, anche non farmaceutica</p>
---	---

PERSONALE

DDL FINANZIARIA	COMMENTO
<p>Articolo 92. Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni</p> <p>3. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:</p> <p><i>“Articolo 36 (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile)</i></p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali e per periodi non superiori a tre mesi.</p> <p>...omissis...</p> <p>9. Gli enti del servizio sanitario nazionale, in relazione al personale medico, con esclusivo riferimento alle figure infungibili, al personale infermieristico ed al personale di supporto alle attività infermieristiche, possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti o cessati dal servizio limitatamente ai casi in cui ricorrano urgenti e indifferibili esigenze correlate alla erogazione dei livelli essenziali di assistenza compatibilmente con i vincoli previsti in materia di contenimento della spesa di personale dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p> <p>10. Le università e gli enti di ricerca possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino</p>	<p>CONTRATTI FLESSIBILI:</p> <p>Nella P.A. i contratti di lavoro devono essere di norma a tempo indeterminato, è consentita l'assunzione con forme contrattuali flessibili solo per esigenze stagionali e per periodi non superiori a tre mesi</p> <p>Inoltre gli enti SSN, possono usare contratti flessibili per la sostituzione di personale medico (se infungibile), infermieristico e di supporto alle attività infermieristiche, in casi urgenti ed indifferibili per garantire i LEA</p>

<p>a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università. Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati con le modalità indicate nell'articolo 1, comma 565, lettera b) secondo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'utilizzazione dei lavoratori, con i quali si sono stipulati i contratti di cui al presente comma per fini diversi determina responsabilità amministrativa del dirigente e del responsabile del progetto. La violazione delle presenti disposizioni è causa di nullità del provvedimento.”</p>	<p>Gli enti SSN possono usare contratti flessibili per progetti di ricerca, a carico di finanziamenti comunitari o di privati</p>
<p>Articolo 93. Assunzioni di personale</p> <p>18. All'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) al punto 3 della lettera c), sostituire le parole “può essere valutata” con le seguenti: “è verificata”;</p> <p>b) in fine, aggiungere il seguente periodo: “Nelle procedure di reclutamento della dirigenza sanitaria, svolte in attuazione della presente legge, il servizio prestato nelle forme previste dalla lettera a) del presente comma presso l'azienda che bandisce il concorso è valutato ai sensi degli articoli 27, 35, 39, 43, 47 e 55 del DPR 10 dicembre 1997, n. 483.</p>	<p>ASSUNZIONI</p> <p>Si rende più chiaro l'obbligo di verificare la possibilità di stabilizzazione dei lavoratori precari (mentre oggi la norma prevede che le aziende sanitarie “possano valutare” questa possibilità)</p>
<p><i>DECRETO LEGGE</i></p>	<p><i>COMMENTO</i></p>
<p>Articolo 15. Rinnovi contrattuali 2006-2007. Autorizzazione di spesa</p> <p>1. Per far fronte ai maggiori oneri contrattuali del biennio 2006-2007 relativi all'anno 2007, derivanti dall'applicazione degli accordi ed intese intervenute in materia di pubblico impiego nell'anno 2007, è autorizzata, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, commi 546 e 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, una spesa massima di 1.000 milioni di euro lordi, per la retrodatazione al 1° febbraio 2007 degli incrementi di stipendio per i quali gli atti negoziali indicati ai successivi commi 2 e 3 hanno previsto decorrenze successive al 1° febbraio 2007.</p> <p>2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione per il personale delle amministrazioni dello Stato destinatario di contratti collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007 definitivamente sottoscritti entro il 1° dicembre 2007.</p> <p>3. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì al personale statale in regime di diritto pubblico per il quale, entro il termine del 1° dicembre 2007, siano stati emanati i decreti di recepimento degli accordi sindacali o dei provvedimenti di concertazione relativi al biennio 2006-2007.</p> <p>4. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche nei confronti del personale dipendente dalle amministrazioni del settore pubblico non statale per il quale entro il 1° dicembre 2007 siano stati sottoscritti definitivamente i contratti collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007.</p>	<p>RINNOVI CONTRATTUALI: Oltre ai 661 milioni per i contratti (Articolo 95, comma 7; vedi pag.1):</p> <p>Per far fronte ai maggiori oneri contrattuali del biennio 2006-2007 relativi all'anno 2007, derivanti dall'applicazione degli accordi intervenuti in materia di pubblico impiego nel 2007, è autorizzata la spesa massima di 1000 milioni di euro, per la retrodatazione al 01/02/2007 degli incrementi di stipendio (in aggiunta alle risorse già stanziare con la finanziaria 2007)</p> <p>Questa norma si applica anche al personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni del settore pubblico non statale per il quale entro il 01/12/2007 non siano stati definitivamente sottoscritti CCNL relativi al biennio 2006-2007.</p>

<p>5. Gli importi corrisposti ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2006-2007 da definire, in sede contrattuale, dopo l'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2008.</p>	
<p align="center">Articolo 29. Contributi ONAOSI</p> <p>1. Nelle more della riforma della fondazione ONAOSI finalizzata a rendere omogenea la sua disciplina a quella degli enti assistenziali e previdenziali concernenti le libere professioni, al fine di ottemperare al disposto della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte costituzionale, il contributo obbligatorio dovuto alla Fondazione ONAOSI da tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei farmacisti, dei medici chirurghi e odontoiatri, e dei veterinari, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è determinato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in modo da assicurare l'equilibrio della gestione e la conformità alle finalità statutarie dell'ente rapportandone l'entità, per ciascun interessato, ad una percentuale della retribuzione di base e all'anzianità di servizio.</p> <p>2. Degli stessi criteri di cui al comma 1 tiene conto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ONAOSI nel procedere alla rideterminazione dei contributi dovuti ai sanitari ivi indicati, per il periodo compreso dalla data del 20 giugno 2007 di pubblicazione della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte Costituzionale a quella di entrata in vigore del presente decreto.</p>	<p align="center">ONAOSI:</p> <p align="center">La misura del contributo obbligatorio dovuto dagli iscritti alla Fondazione Onaosi è stabilito dal CdA dell'Onaosi stessa tenendo conto dell'equilibrio della gestione e rapportandolo ad una percentuale della retribuzione e in relazione all'anzianità di servizio.</p>

DDL AMMODERNAMENTO

Il Governo, al massimo entro il 15 novembre, è impegnato a presentare alle camere un disegno di legge delega che reca interventi per la razionalizzazione e l'ammmodernamento del sistema sanitario nazionale.

TAB.1 RISORSE COMPLESSIVE PER IL SETTORE SANITARIO

(cifre in milioni di euro)

<i>Finanziamento SSN per il 2008 stanziato in Finanziaria 2007</i>	<i>99082</i>
<i>Fondo piani di rientro 2008 stanziato in Finanziaria 2007</i>	<i>850</i>
<i>Risorse rinnovi contrattuali stanziate in Finanziaria 2008</i>	<i>661</i>
<i>Fondo nazionale per vaccino HPV</i>	<i>30</i>
<i>TOTALE RISORSE per 2008</i>	<i>100623</i>
<i>TOTALE RISORSE per il 2007</i>	<i>97040</i>
<i>SALDO 2007-2008</i>	<i>+</i>

TAB.2 ALTRI INTERVENTI

(cifre in milioni di euro)

<i>Risanamento Regioni con deficit – anticipazione da restituire</i>	9100,000
<i>Edilizia sanitaria – aggiuntivo conto capitale</i>	3000,000
<i>Sicurezza nei luoghi di lavoro – aggiuntivo</i>	50,000
<i>Ricerca e sperimentazione – conferma di risorse</i>	335,873
<i>Prevenzione randagismo – conferma di risorse</i>	4,934
<i>Rete trapiantologia - trasferimento da fondo centro nazionale malattie</i>	0,700

TAB.3 CONTRIBUTI

(cifre in milioni di euro)

<i>AMC e MDRI – aggiuntivo</i>	40,000
<i>Gaslini di Genova – aggiuntivo</i>	40,000
<i>Unione Italiana Ciechi – aggiuntivo</i>	1,000
<i>EBRI- aggiuntivo</i>	3,000
<i>Talassemici danneggiati da trasfusioni di sangue o emoderivati infetti-aggiuntivo</i>	100,000
<i>Istituto Superiore di Sanità – conferma contributo</i>	98,206
<i>Istituto Superiore per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro– conferma contributo</i>	64,162
<i>Organizzazione Mondiale Sanità – conferma contributo</i>	19,239
<i>Croce Rossa Italiana – conferma contributo</i>	29,746
<i>ASSR – conferma contributo</i>	4,894
<i>AIFA – conferma contributo</i>	44,305
<i>Altri contributi</i>	5,469

LE POLITICHE SOCIALI NEL DDL FINANZIARIA E NEL DECRETO LEGGE

FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI

<i>DDL FINANZIARIA</i>	<i>COMMENTO</i>
<p style="text-align: center;">Fondo per le politiche sociali (FPS)</p> <p><i>La finanziaria 2007 stanziava sul FPS per il 2007 1 miliardo 635 milioni 141 mila euro. L'effettivo riparto (Tab.1) si è invece attestato a 1 miliardo 564 milioni 917 mila euro, a cui si sono aggiunti 186 milioni di euro, risorse che erano state tagliate dal decreto taglia-spese. Inoltre il decreto legge in discussione in queste ore aggiunge al FPS 25 milioni di euro sul 2007. Il finanziamento complessivo per il FPS per il 2007 quindi è di 1 miliardo 776 milioni di euro.</i></p> <p><i>La previsione di spesa per le politiche sociali, nella finanziaria 2007 per il 2008, si attestava a 1 miliardo 645 milioni 841 mila euro. Mentre la finanziaria 2008 stanziava sul 2008 per il FPS 1 miliardo 603 milioni 74 mila euro.</i></p>	<p>VEDI TABELLA 1 E TABELLA 2</p>

CINQUE PER MILLE

<i>DDL FINANZIARIA</i>	<i>COMMENTO</i>
<p style="text-align: center;">Articolo 84. Cinque per mille¹</p> <p><i>2. Al comma 1237 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole "250 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "400 milioni di euro".</i></p>	<p>CINQUE PER MILLE:</p> <p>Nella Finanziaria non c'è la proroga del cinque per mille per il prossimo anno: l'aumento da 250 a 400 milioni di euro si riferisce agli anni precedenti.</p>
<p><i>DECRETO LEGGE</i></p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 20. Cinque per mille</p> <p><i>L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è integrata di euro 150 milioni per l'anno 2007.</i></p>	

¹ CRONISTORIA CINQUE PER MILLE: La possibilità per i contribuenti di destinare il 5 per mille dell'IRPEF a finalità di sostegno al volontariato ONLUS, di ricerca scientifica, universitaria e sanitaria e di attività sociali svolte dai comuni è stata prevista per la prima volta, in via sperimentale, per le dichiarazioni dell'anno 2006. Con la finanziaria 2007 la possibilità per i contribuenti di destinare il 5 per mille dell'IRPEF è stata estesa anche all'anno d'imposta 2006, con le dichiarazioni presentate nel 2007.

GLI INCAPIENTI

DECRETO LEGGE	COMMENTO
<p>Articolo 44. Misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito</p> <p>1. Ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero, è attribuita, per l'anno 2007, una somma pari a euro 150 quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all'erario.</p> <p>2. Ai soggetti indicati al comma 1 è, inoltre, attribuita un'ulteriore somma pari a euro 150 per ciascun familiare a carico. Qualora il familiare sia a carico di più soggetti la somma è ripartita in proporzione alla percentuale di spettanza della detrazione per carichi familiari.</p> <p>3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, per l'anno 2007, con una dotazione pari a 1.900 milioni di euro, per l'erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2.</p> <p>4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sono individuate, nel rispetto del limite di spesa fissato dal comma 3, le categorie dei soggetti aventi diritto, con particolare riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2 nonché le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.</p>	<p>INCAPIENTI:</p> <p>A coloro che nel 2006 hanno l'IRPEF netta pari a zero, spetta una somma nel 2007 pari a 150 euro.</p> <p>Spetta un'ulteriore somma pari a 150 euro per ciascun familiare a carico; qualora il familiare sia a carico di più soggetti, la somma è ripartita in proporzione alla percentuale di spettanza.</p> <p>E' istituito un fondo di 1900 milioni nel 2007.</p>

RESPONSABILITA' SOCIALE DELL'IMPRESA

DDL FINANZIARIA	COMMENTO
<p>Articolo 53. Strumenti per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale d'impresa</p> <p>1. E' istituito presso il Ministero della solidarietà sociale il Fondo per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese, con una dotazione pari a 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000 relativa al fondo per le politiche sociali.</p> <p>2. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui al comma 1, è finanziato il contributo alla Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese, istituita dall'articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il contributo, di cui all'articolo 1, comma 1269, della legge 27 dicembre 2006, n.296, è determinato annualmente con decreto del Ministro della solidarietà sociale, visto il piano annuale di attività presentato dalla Fondazione.</p>	<p>RSI:</p> <p>E' confermato il Fondo per la responsabilità sociale dell'impresa con una dotazione di 1,25 milioni di euro per ciascuno del anni 2008-2010.</p> <p>Tali risorse vengono prese dal Fondo per le politiche sociali</p> <p>Nelle disponibilità del Fondo rientra il contributo alla Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale dell'impresa</p>

<p>3. Col medesimo Fondo è finanziata una Conferenza nazionale annuale sulla responsabilità sociale d'impresa, nonché le attività di informazione, promozione, innovazione, sostegno e monitoraggio delle politiche di responsabilità sociale attraverso la implementazione di ricerche ed indagini, e la raccolta, l'organizzazione in banche dati e la diffusione della documentazione, con particolare riferimento alle buone prassi in materia.</p>	<p>Il Fondo finanzia una Conferenza annuale sulla responsabilità sociale dell'impresa</p>
---	--

**NOTE SULLE TABELLE ALLEGATE ALLA FINANZIARIA 2008
POLITICHE SOCIALI**

Fondo per le politiche sociali.(FPS)

Tab. 1. Riparto FPS 2007

Somme destinate all'INPS	732 000 000
Somme destinate alle Regioni	745 000 000
Somme destinate ai Comuni	44 466 940
Somme attribuite al Ministero della solidarietà sociale per interventi di carattere sociale	43 450 208
TOTALE	1 564 917 148

Tab. 2. FPS 2007 e 2008

(cifre in migliaia di euro)

<i>Riparto FPS 2007</i>	<i>1 564 917</i>
<i>Recupero risorse decreto tagliaspese</i>	<i>186 000</i>
<i>Ulteriore destinazione da decreto legge sul FPS 2007</i>	<i>25 000</i>
<i>TOTALE FPS 2007</i>	<i>1 775 917</i>
<i>STANZIAMENTO FPS 2008</i>	<i>1603074</i>

Fondo per la famiglia.

E' confermato il Fondo per le politiche della famiglia, che era stato istituito dalla Finanziaria 2007. Allo stanziamento iniziale di 3 milioni di euro per il 2006 e 10 milioni di euro per tre anni, deciso con il Decreto per la competitività, la Finanziaria 2007 ha aggiunto 210 milioni per l'anno 2007 e 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Fondo per la non autosufficienza.

Il Governo ha annunciato un aumento del Fondo nazionale per la non autosufficienza dai 200 ai 400 milioni, ma nella Finanziaria 2008 non c'è nessuno stanziamento al riguardo.

Il Governo, al massimo entro il 15 novembre, è impegnato a presentare alle camere un disegno di legge delega sulla non autosufficienza.

MATERIE INTEGRATE

Vi segnaliamo alcuni articoli della Finanziaria 2008 e del decreto legge che riguardano materie integrate con le politiche sociali. Pertanto ci limitiamo a segnalarle, dato che la specificità delle materie attiene a altri dipartimenti.

PROGRAMMA PER LA CASA

1. Decreto legge

- **Articolo 21. Un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica**, in attuazione della Legge n. 9/2007, con un finanziamento di 550 milioni di euro. Il piano è finalizzato a garantire il passaggio da casa a casa per le categorie sociali più deboli e ad ampliare l'offerta di alloggi a canone sociale. Si prevede il recupero, nelle grandi aree urbane, di 20.000 alloggi appartenenti al patrimonio pubblico.

- **Articolo 41. Incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione**, attraverso la costituzione di una società di scopo che promuoverà gli strumenti finanziari per realizzare interventi di recupero, acquisizione e realizzazione di alloggi sociali a canone sostenibile. Uno stanziamento di 150 milioni euro per valorizzare il patrimonio del demanio e mettere a disposizione almeno 8000 alloggi all'anno.

2. Ddl Finanziaria - Interventi di natura fiscale

- **Articolo 2. Riduzione della pressione fiscale:**
 1. Detrazione dell'1,33 per mille, fino ad un massimo di 200 euro, sull'ICI della prima casa per soggetti con un reddito complessivo non superiore a 50000 euro.
 2. Detrazioni, non cumulabili, a favore degli inquilini:
 - Detrazione di 300 euro a favore degli inquilini con reddito inferiore a 15493,71 euro e detrazione di 150 euro a favore degli inquilini con reddito compreso tra i 15493,71 e i 30987,41 euro, per contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale.
 - Detrazione a favore degli inquilini giovani (età compresa tra i 20 ed i 30 anni), per contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale, se diversa da quella dei genitori, di 300 euro per i primi tre anni, se il reddito complessivo non supera 15493,71 euro.
 3. Si stabilisce che le detrazioni per carichi di famiglia e per redditi di lavoro si calcolano deducendo dal reddito complessivo la rendita della prima casa.
 4. Prorogate fino al 2010 le agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie per una quota pari al 36% delle spese sostenute, nei limiti di 48 000 euro per immobile.

CONGEDI – ddl finanziaria

- **Articolo 54. Congedo di maternità e parentale nei casi di adozione e affidamento: equiparazione al figlio biologico.** Congedo di maternità e parentale spetta anche per un figlio adottato, al momento dell'effettivo ingresso del minore.

PROTOCOLLO WELFARE – ddl finanziaria

- **Articolo 62. Risorse per l'attuazione del “Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili” del 23 luglio 2007.** E' previsto un

Fondo di finanziamento del Protocollo di 1548 milioni per il 2008, 1520 milioni per il 2009, 3048 milioni per gli anni 2010 e 2011 e di 1898 a partire dal 2012.

ESCLUSIONE SOCIALE – ddl finanziaria

- **Articolo 71. Contrasto all'esclusione sociale negli spazi urbani.** Sono istituite zone franche urbane per i quartieri degradati. E' istituito un Fondo di 50 milioni di euro per le nuove attività economiche, in particolare: l'esenzione parziale sui redditi d'imposta, esenzioni IRAP e ICI, l'esonero parziale del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

FONDO PER L'INCLUSIONE SOCIALE DEGLI IMMIGRATI – ddl finanziaria

- **Articolo 68. Il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati** è integrato di 50 milioni di euro e sale quindi a 100 milioni di euro lo stanziamento per l'anno 2008. Il Fondo ha lo scopo di favorire l'inclusione sociale dei tre milioni di migranti che vivono e lavorano nel nostro Paese, attraverso un piano per l'accoglienza degli alunni stranieri, l'insegnamento della lingua e della Costituzione, politiche per i minori non accompagnati e per il superamento dei ghetti urbani.

PIANO SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVI E ASILI NIDO – decreto legge

- **Articolo 45. Comma 1. Integrazione dei finanziamenti dei servizi socio educativi per la prima infanzia.** Sono stanziati 25 milioni di euro nel 2007 per il Piano straordinario per lo sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia

LO SPORT E IL TEMPO LIBERO NEL DDL FINANZIARIA E NEL DECRETO LEGGE

SPORT

<i>DECRETO LEGGE</i>	<i>COMMENTO</i>
<p style="text-align: center;">Articolo 28. Soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi e disposizioni sul credito per l'impiantistica sportiva</p> <p>1. L'Ente pubblico "Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi" (Sportass), riconosciuto Ente morale con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047, e dichiarato Ente pubblico necessario, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 250, è soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>2. Con effetto dalla medesima data e con evidenza contabile separata, l'Istituto Nazionale della Previdenza sociale (INPS) subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo previdenziale, incluso il Fondo dei medaglisti olimpici, e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo assicurativo. Il personale in servizio alle dipendenze della Sportass è provvisoriamente trasferito alle dipendenze dell'INPS fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3. Il direttore generale mantiene l'attuale rapporto di lavoro per la gestione della fase transitoria e per un periodo non superiore alla durata del contratto in essere. Il trasferimento del personale di cui al presente articolo non comporta in ogni caso l'istituzione di strutture dirigenziali presso l'istituto previdenziale di destinazione. Con effetto dal 31 dicembre 2007 le convenzioni assicurative stipulate dall'Ente sono risolte di diritto.</p> <p>3. Con successivi decreti, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, dei Ministri delle Politiche giovanili e delle Attività Sportive e del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con i Ministri per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e dell'Economia e delle Finanze, sentiti gli Enti destinatari e, limitatamente al trasferimento del personale, sentite le organizzazioni sindacali, sono definite, le modalità attuative del trasferimento del personale e dei beni mobili e immobili all'INPS e all'INAIL, nonché ogni altro adempimento conseguente alla soppressione dell'ente e alla successione da parte dell'INPS e dell'INAIL nei rapporti pendenti, inclusi quelli con le banche creditrici. A tal fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007, 5,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 11,3 milioni di euro a decorrere dal 2009. Per ridurre l'esposizione debitoria della Sportass sono assegnati, altresì, all'Istituto per il Credito Sportivo 18 milioni di euro a parziale compensazione del credito vantato dallo stesso Istituto nei confronti della Sportass, a valere sulle risorse del</p>	<p>SOPPRESSIONE SPORTASS E SUBENTRO INPS e INAIL:</p> <p>Spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007, 5,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 11,3 milioni di euro a decorrere dal 2009. Per ridurre l'esposizione debitoria della Sportass sono assegnati, altresì, all'Istituto per il Credito Sportivo 18 milioni di euro a parziale compensazione del credito vantato dallo stesso Istituto nei confronti della Sportass.</p>

<p>Fondo previsto dall'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p> <p>4. Per agevolare il credito per l'impiantistica sportiva, anche al fine di realizzare il programma straordinario previsto dall'art. 11 del decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, volto a favorire la redditività della gestione economico-finanziaria anche attraverso la privatizzazione degli impianti, è assegnato all'Istituto per il credito sportivo un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2007. Il contributo concorre ad incrementare il fondo speciale di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri per la concessione del credito.</p>	<p style="text-align: center;">DISPOSIZIONI SUL CREDITO PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA:</p> <p style="text-align: center;">E' assegnato all'Istituto per il credito sportivo un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2007.</p>
<i>DDL FINANZIARIA</i>	<i>COMMENTO</i>
<p style="text-align: center;">Articolo 72. Promozione dello sport</p> <p>1. Al fine di promuovere il diritto di tutti allo sport, come strumento per la formazione della persona e per la tutela della salute, e per la costituzione e il funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo denominato "Fondo per lo sport di cittadinanza", al quale è assegnata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 35 milioni di euro per il 2009 e di 40 milioni di euro per il 2010.</p> <p>2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione sul territorio delle risorse del Fondo sono adottati dal Ministro per le Politiche giovanili e le Attività sportive previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281</p> <p>3. Il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, istituito con l'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2008.</p> <p>4. Il contributo al Comitato Italiano Paralimpico di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, è incrementato di 1 ulteriore milione di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010.</p>	<p style="text-align: center;">PROMOZIONE SPORT DI CITTADINANZA: Istituzione "Fondo per lo sport di cittadinanza", al quale è assegnata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 35 milioni di euro per il 2009 e di 40 milioni di euro per il 2010.</p> <p style="text-align: center;">FONDO PER GLI EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA INTERNAZIONALE E' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2008.</p> <p style="text-align: center;">COMITATO ITALIANO PARALIMPICO Previsto incremento di 1 ulteriore milione di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010 del contributo al Comitato Italiano Paralimpico</p>

DDL FINANZIARIA	COMMENTO
<p>Articolo 7. Incentivazioni fiscali per il cinema</p> <p>1. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile è riconosciuto per gli anni 2008, 2009 e 2010 un credito d'imposta nella misura del quaranta per cento, fino all'importo massimo di euro 1.000.000,00 per ciascun periodo d'imposta, dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. Il beneficio si applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del codice civile.</p> <p>2. Le imprese di produzione cinematografica destinatarie degli apporti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di utilizzare l'ottanta per cento di dette risorse nel territorio nazionale, impiegando mano d'opera e servizi italiani e privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione.</p> <p>3. Ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un credito d'imposta:</p> <p>a) per le imprese di produzione cinematografica in misura pari al quindici per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche, riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e, comunque, fino all'ammontare massimo annuo di euro 3.500.000,00 per ciascun periodo d'imposta, condizionato al sostenimento sul territorio italiano di spese di produzione per un ammontare complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all'ottanta per cento del credito d'imposta stesso;</p> <p>b) per le imprese di distribuzione cinematografica, pari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) al quindici per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, con un limite massimo annuo di euro 1.500.000,00 per ciascun periodo d'imposta; 2) al dieci per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana, espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo annuo di euro 2.000.000,00 per ciascun periodo d'imposta; 3) al venti per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere filmiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000,00 per ciascun periodo d'imposta; <p>c) per le <u>imprese di esercizio cinematografico</u>, pari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) al trenta per cento delle spese complessivamente sostenute per l'introduzione e acquisizione di 	<p style="text-align: center;">IMPRESE DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA</p> <p style="text-align: center;">Produzione di opere cinematografiche, riconosciute di nazionalità italiana fino all'ammontare massimo annuo di euro 3.500.000,00 per ciascun periodo d'imposta</p> <p style="text-align: center;">IMPRESE DI DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA</p> <p>✓ Distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale con un limite massimo annuo di euro 1.500.000,00 per ciascun periodo d'imposta.</p> <p>✓ Distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana, espressione di lingua originale con un limite massimo annuo di euro 2.000.000,00 per ciascun periodo d'imposta.</p> <p>✓ Produzione di opere filmiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale con un limite massimo annuo di euro 1.000.000,00 per ciascun periodo d'imposta.</p> <p style="text-align: center;">IMPRESE DI ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO Per l'introduzione e acquisizione di impianti</p>

TURISMO

<i>DDL FINANZIARIA</i>	<i>COMMENTO</i>
<p>Articolo 3. Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA (comma 30. Detraibilità per IVA congressuale)</p> <p>30. All'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono applicare, per l'organizzazione di convegni, congressi e simili effettuati nel territorio dello Stato a diretto vantaggio del cliente e limitatamente alle prestazioni alberghiere, il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto".</p>	<p>DETRAIBILITÀ PER IVA CONGRESSUALE</p> <p>Le agenzie di viaggi e turismo possono applicare, per l'organizzazione di convegni, congressi e simili, il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto</p>
<p>Articolo 65. Proroga degli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori (comma 3)</p> <p>3. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.</p>	<p>AMMORTIZZATORI SOCIALI :</p> <p>Trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti di agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti</p>

NOTE SULLE TABELLE ALLEGATE ALLA FINANZIARIA 2008 SPORT

(cifre in milioni di euro)

Ulteriori misure a sostegno dello sport	
CONI	450
Credito Sportivo	20
Comitato Paraolimpico	3
Mondiali di nuoto ²	3

² Ratei per mutui quindicennali per un totale di 60 milioni di euro

Giochi Mediterraneo ³	4
Mondiali di ciclismo ⁴	2

Sono stati inoltre riconfermati gli sconti fiscali per la pratica sportiva dei ragazzi dai 5 ai 18 anni

³ Ratei per mutui quindicennali per un totale di 45 milioni di euro

⁴ Ratei per mutui quindicennali per un totale di 30 milioni di euro